

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 208/2022/R/eel e s.m.i..

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE, e le seguenti definizioni:

- **Aggiudicatario temporaneo** è, alternativamente:
 1. l'unico Partecipante attivo che si offre di servire una data area territoriale al Prezzo corrente dichiarato dal banditore;
 2. l'unico Partecipante attivo che offre un Prezzo intermedio in un determinato turno di gara per l'area;
 3. il Partecipante attivo che offre il Prezzo intermedio di valore più basso per una data area qualora nessun altro si offra di servire l'area al Prezzo corrente;
- **Asta** è la procedura di selezione degli esercenti le tutele graduali per le microimprese, attuata con modalità telematiche da AU mediante il Portale, inclusa nella Procedura;
- **AU** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- **Banditore** è AU in qualità di soggetto gestore delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese;
- **Avviso** è il documento pubblicato sul Portale con il quale AU avvia l'Asta per la selezione gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese e ne comunica i dettagli;
- **Codici di Accesso** sono il Nome utente e la Password collettivamente considerati necessari per accedere alla sezione riservata del Portale;
- **Contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **Contratto di dispacciamento** è il contratto stipulato tra ciascun Utente del dispacciamento e Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **CTTE** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica costituito dall'Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **Delibera** è l'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel come successivamente integrato e modificato;
- **Deliberazione 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **Deliberazione 252/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM;

- **Deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **Deliberazione 119/2022/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- **Deliberazione 208/2022/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel
- **Esercenti il servizio a tutele graduali** sono i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali per le microimprese ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Impresa** è la società che intende partecipare alla Procedura tramite il Portale e a tale scopo rivolge domanda di candidatura, nomina uno o più Referenti;
- **Impresa ammessa** è l’Impresa autorizzata a partecipare all’Asta, in seguito alla verifica dei requisiti da parte di AU;
- **Offerta** è l’offerta vincolante presentata dai Partecipanti attivi con la quale si impegnano a erogare il servizio a tutele graduali per le microimprese in una o più aree al Prezzo corrente della/e area/e oppure al Prezzo intermedio dichiarato per la/e area/e;
- **Offerta valida** è l’offerta il cui valore non eccede il tetto massimo definito dall’Autorità prima delle procedure concorsuali;
- **Partecipante attivo** è l’Impresa ammessa alle procedure concorsuali che si offre di servire una o più aree territoriali al Prezzo corrente in un determinato turno di gara o al Prezzo intermedio offerto per la/e area/e;
- **Parti** sono AU e l’Impresa collettivamente considerati (se singolarmente considerati nel seguito Parte);
- **Periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026;
- **PIN** è il codice che identifica l’Impresa ammessa ed è generato dal Portale nel momento in cui AU, dopo aver verificato i requisiti, autorizza l’Impresa a partecipare all’Asta;
- **Portale** indica la piattaforma di gestione online della Procedura per la selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali, di cui al presente Regolamento;
- **Prezzo corrente** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, annunciato in ciascun turno dal banditore, a fronte del quale i Partecipanti attivi offrono di erogare il servizio a tutele graduali per le microimprese nell’area territoriale;
- **Prezzo intermedio** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, offerto da un Partecipante attivo, a partire dal secondo turno di gara, di valore intermedio tra il valore del Prezzo corrente del turno (t) e quello del turno precedente (t-1) con riferimento ad una o più aree territoriali;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 40.2 del TIV;
- **Referente** indica sia il Referente Asta che il Referente Operativo;

- **Referente Asta** è l'utente dell'Impresa munito di giusti poteri e firma digitale, con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Referente Operativo** è l'utente dell'Impresa con accesso all'area riservata del Portale per la gestione della Procedura e per l'invio dell'Offerta;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.2 della Delibera;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Servizio a tutele graduali per le microimprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60, della legge n. 124/17;
- **Sistema** sono le soluzioni e strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al presente Regolamento;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **Tetto massimo** è il valore espresso in centesimi di euro/POD/anno, che costituisce il limite entro il quale l'Offerta è considerata valida;
- **TISIND** è il Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel;
- **TIVG** è Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti che, a partire dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati ad erogare il servizio a tutele graduali per le microimprese, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele graduali:
- 1) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona;
 - 2) Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza;
 - 3) Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini;
 - 4) Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio;
 - 5) Valle d'Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli;
 - 6) Liguria, Biella, Cuneo, Torino;
 - 7) Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo;
 - 8) Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma;
 - 9) Basilicata, Calabria, Bari, Taranto;

- 10) Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli;
- 11) Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno;
- 12) Sicilia.

2.3 In relazione alle aree territoriali di cui al comma 2.2, laddove non specificato, sono da intendersi ivi incluse intere province ovvero regioni.

Articolo 3 *Principi generali*

- 3.1 AU esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, nonché secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e correttezza.
- 3.2 AU è dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento.
- 3.3 Impresa e Referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Articolo 4 *Strutture informatiche*

- 4.1 Ai fini della partecipazione alla Procedura, l'Impresa deve dotarsi a proprie spese di:
 - un personal computer dotato di uno dei più comuni browser (Chrome, Firefox, Opera o Edge);
 - un collegamento ad Internet;
 - software Acrobat Reader DC nell'ultima versione disponibile (versione 2020);
 - MS Word e MS Excel versione 2016 e/o superiori;
 - un dispositivo di Firma Elettronica Digitale, detta anche Firma Elettronica Qualificata, quindi con valore legale, acquistabile da uno degli enti certificatori accreditati - si veda l'elenco dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>;
 - un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 4.2 I documenti inviati dall'Impresa dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente. Sono ammesse le firme digitali di tipo PAdES (documenti con estensione pdf) o CADES (file con estensione p7m) ritenute equivalenti.
- 4.3 Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura di cui al presente Regolamento, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione delle piattaforme tecnologiche.

Articolo 5

Comunicazioni tra le Parti

- 5.1 AU invierà le notifiche e le comunicazioni alle Imprese mediante il Portale.
- 5.2 Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla Procedura da parte delle Imprese dovranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo PEC doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 5.3 Per richieste di supporto e/o di chiarimento in merito al Portale e al Regolamento, le Imprese possono scrivere a supporto.doe@acquirenteunico.it. Tale indirizzo e-mail non può essere utilizzato per l'invio della documentazione relativa alla Procedura, in alternativa al caricamento sul Portale, pena l'esclusione dalla Procedura stessa.
- 5.4 Eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail indicato al comma 5.3 saranno comunicate tempestivamente alle Imprese e non costituiranno modifiche del presente Regolamento.

Articolo 6

Conservazione dei documenti

- 6.1 AU effettua la memorizzazione integrale e cronologica dei documenti nel formato in cui sono stati trasmessi e ricevuti.

Articolo 7

Sicurezza di accesso

- 7.1 La procedura di ammissione definita nel presente Regolamento è finalizzata a garantire il riconoscimento dell'Impresa, dei Referenti e l'autenticità delle Offerte.
- 7.2 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili della custodia, della segretezza e della riservatezza dei Codici di Accesso e del PIN rilasciati dal Sistema gestito da AU, e sono i soli ed unici responsabili del corretto utilizzo dei Codici di Accesso e del PIN.
- 7.3 L'Impresa e i Referenti da essa designati sono responsabili di ogni attività svolta nell'ambito del Portale e manlevano AU nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alle Aste.
- 7.4 L'Impresa prende atto che la conoscenza dei Codici di Accesso e del PIN da parte di terzi consente a questi ultimi di accedere al Portale gestito da AU e di compiere atti giuridicamente rilevanti che saranno imputati all'Impresa stessa.
- 7.5 In relazione a quanto sopra l'Impresa si obbliga a comunicare ad AU, tramite posta elettronica certificata, il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da parte di terzi dei propri Codici di Accesso e del PIN o ogni altra violazione della sicurezza, impegnandosi comunque a manlevare AU da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, derivante direttamente o indirettamente dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

Articolo 8
Malfunzionamenti

- 8.1 Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di comunicazione nel trasferimento di informazioni tra le Parti (es. riconoscibilità del mittente, incomprensibilità del contenuto del documento, ecc.).
- 8.2 L'Impresa che incontri impossibilità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento dovrà tempestivamente comunicarlo ad AU, per le necessarie verifiche.
- 8.3 AU non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione all'Asta o per impossibilità di proseguire la partecipazione da parte delle Imprese per ragioni indipendenti dal Sistema gestito da AU.

Articolo 9
Contenuto ed efficacia delle registrazioni

- 9.1 Il Sistema è realizzato con soluzioni che impediscono agli utilizzatori di operare alterazioni o modifiche di alcun genere sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche.
- 9.2 Il Sistema consente ad AU di controllare i parametri principali di funzionamento del Sistema stesso, segnalando anomalie delle procedure.
- 9.3 Costituiscono piena ed esclusiva prova fra le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, nonché in caso di eventuali anomalie e malfunzionamenti, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le Offerte dell'Impresa, le comunicazioni visualizzate a Sistema o effettuate tramite messaggi di posta elettronica all'indirizzo indicato sul Portale.

TITOLO II
Ammissione alla Procedura

Articolo 10
Requisiti minimi di ammissione alla Procedura

- 10.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:

- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
- b) tra le attività dell'Impresa siano incluse quelle di vendita di energia elettrica come risultante dall'oggetto sociale ovvero dall'oggetto dello statuto riportato nel Registro delle imprese;
- c) ai fini dell'esecuzione dei propri contratti di somministrazione:
 - i. siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero
 - ii. si siano avvalsi per l'intero anno 2021 di società dello stesso gruppo societario in qualità di utenti del dispacciamento e trasporto;
- d) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- e) non siano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, oppure non siano sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, le quali:
 - i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- f) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a €100.000 (centomila);
- g) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2022, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera c);
- h) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità I₀ di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna - con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti al mese di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Procedura; ovvero qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;

- i) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2021, non siano incorsi in due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere.
L'elenco delle predette imprese è riportato di seguito:

Ragione Sociale	Partita Iva	n° POD *
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	31.642.309
ARETI S.p.A.	05816611007	1.644.225
Unareti	12883450152	1.158.361
IRETI S.P.A.	01791490343	699.455
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	01932800228	336.888

*aggiornato al 20 maggio 2022

Ai fini dei tale verifica devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di *rating* creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;

- j) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, le quali:
- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- k) abbiano versato alla CSEA il deposito cauzionale di cui all'articolo 11;
- l) abbiano servito, alla data del 31 dicembre 2021, una soglia minima di clienti finali pari a 100.000 che può essere raggiunta sommando sia punti di prelievo connessi in BT nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c) del TIV sia i punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 50.000 Smc;
- m) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non debbano:

- i. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
- ii. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- iii. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e nella Legge fallimentare;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera m) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i legale/i rappresentante/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'Impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii);

- n) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui alle lettere e), g), h), i) e j) del presente comma 10.1, devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto di cui al comma 10.1, lettera c), punto ii.

Articolo 11

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 8.1 della Delibera, le Imprese interessate a partecipare alla Procedura devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno 9 giugno 2022, ovvero il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 14.2, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 75.000 (settantacinquemila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera.
- 11.2 La fideiussione bancaria deve essere redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 14.2, fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui si svolge la Procedura. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 14.2. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Procedure concorsuali tutele graduali 2023/2026 - garanzia bancaria – XXXXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.

- 11.3 La garanzia di cui al comma 11.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 11.4 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta, costituita nella forma di fideiussione bancaria di cui al comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza, la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 11.5 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, nonché di inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 10, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute una quota parte pari a euro 50.000 (cinquantamila) della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1. Non costituisce causa di escussione della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1 la mancata presentazione delle offerte.
- 11.6 In caso di mancato versamento della garanzia di esercizio di cui all'articolo 22 su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute l'importo integrale della garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui al comma 11.1.

Articolo 12

Registrazione al Portale

- 12.1 Il Referente Asta dell'Impresa che intende partecipare alla Procedura effettua, a partire dalla data di cui all'articolo 5.2 della Delibera (30 maggio 2022), una registrazione al Portale nell'apposita sezione del sito <https://astestgmicroimprese.acquirenteunico.it>, inserendo i propri dati anagrafici e scegliendo la propria password, nonché i dati relativi all'Impresa. In questa fase, il Referente Asta può inserire i dati anagrafici di due Referenti Operativi, i quali riceveranno via e-mail una password provvisoria da cambiare al primo accesso.
- 12.2 AU invierà al Referente Asta e ai Referenti Operativi le notifiche e le comunicazioni relative all'Impresa, mediante il Portale.
- 12.3 Contestualmente alla registrazione sul Portale, il Referente Asta invia una PEC ad AU, al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, allegando la richiesta di abilitazione al Portale, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale, redatta mediante il modulo contenuto nell'Allegato 6. Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Referente Asta.
- 12.4 Una volta ricevuta la PEC di cui all'articolo 12.3, AU completa la registrazione dell'Impresa inviando, tramite il Portale, una notifica ai Referenti.
- 12.5 I Referenti, a seguito della ricezione della notifica del Portale di cui al comma 12.4, sono abilitati ad accedere all'area riservata del Portale, dove dovranno caricare tutta la documentazione richiesta, come descritto nell'articolo 14.

Articolo 13

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

13.1 Le Imprese che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza di ammissione, sottoscritta dal Referente Asta, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alla Procedura secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera a);
- b) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., di avere tra le attività dell'Impresa quella di vendita di energia elettrica, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera b);
- c) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione, il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera c);
- d) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo di cui al comma 10.1, lettera d);
- e) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'Impresa partecipante e per le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, secondo quanto prescritto dal comma 10.1, lettera e), di non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, oppure non siano sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero di non essere sottoposta a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso del capitale sociale interamente versato di cui al comma 10.1, lettera f);
- g) copia della garanzia dell'affidabilità dell'offerta rilasciata a favore della CSEA di cui al comma 10.1, lettera k);
- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la garanzia, di cui all'articolo 22, qualora risulti individuato quale esercente il servizio a tutele gradualì per le microimprese per una o più aree territoriali;
- i) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i per l'Impresa partecipante e per le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, il possesso dei requisiti di cui al comma 10.1, lettera m);

- j) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., redatta mediante il modulo contenuto nell'allegato 7 al presente Regolamento che indichi l'elenco delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 10.1 lettera j)
- k) qualora l'Impresa che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, il nominativo dell'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali, mediante il modulo riportato nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

Articolo 14

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 14.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 2 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Referente Asta e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 13. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Referente Asta.
- 14.2 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 20:00 del 10 giugno 2022. Tale termine è fissato in modo da garantire un intervallo di 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Regolamento, così come definito al comma 5.3 della Delibera.
- 14.3 Il Referente dell'Impresa carica sul Portale la domanda di ammissione, comprensiva degli allegati, seguendo le indicazioni riportate nel Portale stesso. L'Impresa dovrà caricare sul Portale un singolo documento, in formato PDF e firmato digitalmente, per ogni informazione richiesta nel precedente articolo 13. I documenti devono contenere nel proprio nome la ragione sociale dell'Impresa o una sigla che la identifichi.
- 14.4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 14.2, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III

Svolgimento della Procedura

Articolo 15

Esame della documentazione

- 15.1 AU, a seguito della ricezione, tramite il Portale, delle domande di ammissione delle Imprese, successivamente allo scadere del termine di cui al comma 14.2 del Regolamento, procederà allo svolgimento dell'esame della documentazione, che consiste nel:

- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 14 da parte delle Imprese partecipanti alla Procedura;
 - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 13 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 10;
 - c) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati, indicati come Referenti nel Portale, relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;
- 15.2 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 15.3 AU richiede a Terna, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui ai commi 10.1 lettere g), h), j); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera n) del medesimo articolo 10.
- 15.4 Terna, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.3, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.5 AU richiede alle imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera i), entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettera i); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera n) del medesimo articolo 10.
- 15.6 Le imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera i), entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.5, inviano ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.7 AU richiede alla CSEA, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 10.1 lettera j); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera n) del medesimo articolo 10. .
- 15.8 La CSEA, entro 6 (sei) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 15.7, invia ad AU le informazioni richieste, compilando il modulo preposto e precedentemente inviato da AU; qualora non sia fornito riscontro entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 15.9 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i 6 (sei) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, verifica il requisito relativo al contratto di trasporto ed il requisito del numero dei punti serviti come controparte commerciale, di cui ai commi 10.1 lettere j), l); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera n) del medesimo articolo 10. .
- 15.10 AU, al termine dell'esame della documentazione, entro i 20 (venti) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 14.2, ovvero entro il giorno 8 luglio 2022, invia una notifica alle Imprese che hanno presentato la documentazione di cui al comma 13.1, con l'esito della verifica della documentazione.

Articolo 16

Informazioni a disposizione delle Imprese

- 16.1 AU, entro il termine definito dalla Delibera al comma 4.1, ovvero entro il 14 giugno 2022, carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara, così come riportato negli artt. 4.1 e 4.2 della Delibera.
- 16.2 Inoltre, tre (3) giorni lavorativi precedenti il termine di cui al comma 17.2, ovvero entro il 7 settembre 2022, AU carica sul Portale e mette a disposizione delle Imprese partecipanti, il numero di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV, riforniti in maggior tutela, aggiornati all'1 agosto 2022 e i relativi volumi aggiornati per i mesi da aprile a giugno 2022 con lo stesso dettaglio geografico di cui al comma 4.1 della Delibera.

Articolo 17

Caratteristiche dell'Asta

- 17.1 L'Asta si svolge contestualmente in tutte le aree territoriali di cui al comma 2.2 attraverso un meccanismo iterativo ascendente simultaneo, in più turni consecutivi, definiti nel successivo comma 17.2. Tutte le operazioni relative all'Asta si svolgeranno attraverso il Portale.
- 17.2 AU stabilisce il numero massimo di turni consecutivi pari a 160 (centosessanta). Per ogni turno è previsto un periodo di 15 minuti in cui le Imprese ammesse provvedono all'invio dell'Offerta, cui segue un intervallo di 5 minuti prima del turno successivo.
- 17.3 AU, come riportato nell'articolo 5.4 della Delibera, trascorsi almeno due mesi e mezzo dalla pubblicazione delle informazioni pre-gara, indice l'Asta a partire dal giorno 12 settembre 2022. I turni d'Asta si svolgeranno dalle 8:30 alle 20:10 nei giorni dal 12 al 16 settembre 2022, con una pausa dalle 13:10 alle 14:10, per un massimo di 160 turni.
- 17.4 AU, 3 (tre) giorni prima del termine di cui al comma 17.3, ovvero il 9 settembre 2022, pubblica l'Avviso d'Asta sul Portale ed invia ai Referenti, tramite il Portale stesso, una notifica di avvenuta pubblicazione dell'Avviso, che riporta i dettagli relativi all'Asta.
- 17.5 AU organizza una o più sessioni di prova aperta a tutte le Imprese ammesse prima dello svolgimento dell'Asta stessa. I dettagli saranno inviati a tutte le Imprese ammesse con successiva comunicazione tramite Portale, entro il 2 settembre 2022, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni dallo svolgimento della sessione di prova.
- 17.6 Prima delle sessioni di prova di cui al comma 17.5, entro il 2 settembre 2022, AU invia, tramite PEC, al Referente Asta delle Imprese ammesse il codice PIN necessario per accedere alla sezione del Portale relativa all'Asta.

Articolo 18
Procedura di svolgimento dell'Asta

- 18.1 Entro l'inizio del primo turno d'Asta, il Referente Asta o uno dei Referenti Operativi dell'Impresa ammessa accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Per l'accesso all'Asta, il Portale richiede anche l'inserimento del PIN di cui al comma 17.6. Il Portale consente l'accesso a più Referenti contemporaneamente all'area riservata.
- 18.2 L'Offerta viene presentata dal Referente accettando, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende competere, il Prezzo corrente ovvero inserendo il Prezzo intermedio a partire dal secondo turno. Il Portale consente la presentazione di un'unica Offerta per ogni Impresa per ciascun turno di gara.
- 18.3 L'Offerta si intende irrevocabile e vincolante.
- 18.4 L'insieme delle Offerte presentate è inviato contestualmente per tutte le aree in cui si intende competere entro l'orario di chiusura del turno, ovvero entro 15 minuti dall'inizio del turno corrente. Il mancato invio nei tempi previsti corrisponde alla mancata presentazione delle Offerte per tutte le aree selezionate; pertanto, in questo caso, l'Impresa ammessa perde il diritto di presentare l'Offerta nei turni successivi d'Asta.
- 18.5 Ciascuna Impresa ha facoltà di interrompere la propria partecipazione alla Procedura in qualsiasi turno d'Asta, tramite un'apposita funzione nel Portale, ad eccezione del caso in cui l'Impresa stessa sia identificata come Aggiudicataria temporanea di una o più aree in quel turno, così come riportato nel comma 18.9 lettera j).
- 18.6 Nel caso in cui non sia inviata alcuna Offerta per un determinato turno nel corso dell'Asta, l'Impresa ammessa non visualizza le informazioni relative ai turni successivi di gara, di cui al successivo comma 18.10.
- 18.7 Il Portale visualizza un messaggio di conferma a seguito dell'invio dell'Offerta.
- 18.8 Ciascuna Impresa partecipante può concorrere all'aggiudicazione di un numero massimo di aree pari a 4 (quattro), come definito nel comma 6.1 lettera f) della Delibera.
- 18.9 L'Asta si svolge simultaneamente in tutte le aree territoriali secondo i seguenti criteri:
- a) Al primo turno di gara, il Referente dell'Impresa ammessa visualizza sul Portale il Prezzo corrente di ciascuna area territoriale e indica se si impegna o meno a servire irrevocabilmente l'area a quel prezzo, selezionando fino ad un massimo di 4 (quattro) aree.
 - b) Ad ogni turno successivo al primo, ciascuna Impresa ammessa può presentare Offerte al massimo per un numero di aree pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, eventualmente diverse da quelle per cui ha offerto al turno precedente, a eccezione del caso di cui alla successiva lettera j). Se l'Impresa ammessa tenta di presentare un'Offerta con riferimento a un numero di aree superiore a quelle a sua disposizione, il Portale visualizza un messaggio d'avviso affinché possa modificare le proprie Offerte. In ogni caso, il Portale consentirà l'invio dell'Offerta esclusivamente per un numero massimo di aree pari a quello consentito.

- c) A partire dal secondo turno di gara, e per una volta soltanto per ciascuna area, ciascuna Impresa ammessa può decidere di offrire un Prezzo intermedio, a eccezione dei casi di cui alle successive lettere e), f), g), h) e i). Se l'Impresa ammessa tenta di offrire per la seconda volta un Prezzo intermedio con riferimento alla medesima area, il Portale visualizza un messaggio d'avviso affinché possa scegliere se modificare la propria Offerta e, in ogni caso, non consentirà l'inserimento dell'Offerta con Prezzo intermedio con riferimento all'area interessata.
- d) Per ogni area territoriale in cui al turno (t) siano presentate almeno due Offerte al Prezzo corrente dell'area, nel turno successivo (t+1) si avrà un nuovo Prezzo corrente, ottenuto riducendo quello del turno precedente (t) secondo le modalità di cui al comma 10.1 della Delibera.
- e) Per ogni area territoriale in cui al turno (t) sia presentata una sola Offerta al Prezzo corrente dell'area, al turno successivo (t+1) il Prezzo corrente rimane uguale a quello del turno precedente ($P_{t+1}=P_t$) e il Partecipante attivo che ha presentato l'Offerta per quell'area è identificato come Aggiudicatario temporaneo dell'area. Pertanto, al turno (t+1) nessuna Impresa ammessa potrà offrire un Prezzo intermedio per quell'area.
- f) Per ogni area territoriale in cui al turno (t) non sia presentata alcuna Offerta, al turno successivo (t+1) il Prezzo corrente rimane uguale a quello del turno precedente ($P_{t+1}=P_t$). Pertanto, al turno (t+1) nessuna Impresa ammessa potrà offrire un Prezzo intermedio per quell'area.
- g) Per ogni area territoriale in cui al turno (t), uno o più Partecipanti attivi offrano un Prezzo intermedio e un solo Partecipante attivo offra al Prezzo corrente, si identifica come Aggiudicatario temporaneo dell'area il partecipante attivo che ha presentato l'Offerta al Prezzo corrente. All'inizio del turno successivo (t+1), il Prezzo corrente rimane uguale a quello del turno precedente ($P_{t+1}=P_t$); pertanto, nessuna Impresa ammessa potrà offrire un Prezzo intermedio per quell'area.
- h) Per ogni area territoriale in cui al turno (t), due o più Partecipanti attivi offrano un Prezzo intermedio e nessun altro partecipante offra al Prezzo corrente, si identifica come Aggiudicatario temporaneo dell'area il Partecipante attivo che offre il valore più basso. All'inizio del turno successivo (t+1), il Prezzo corrente rimane uguale a quello del turno precedente ($P_{t+1}=P_t$); pertanto, nessuna Impresa ammessa potrà offrire un Prezzo intermedio per quell'area.
- i) Qualora per una medesima area al turno (t), due o più partecipanti attivi offrano un Prezzo intermedio di pari valore e nessun altro partecipante offra al Prezzo corrente, si estrae a sorte, con modalità telematica definita nel comma 19.10, l'Aggiudicatario temporaneo dell'area tra coloro che hanno offerto il Prezzo intermedio. All'inizio del turno successivo (t+1), il Prezzo corrente rimane uguale a quello del turno precedente ($P_{t+1}=P_t$); pertanto, nessuna Impresa ammessa potrà offrire un Prezzo intermedio per quell'area.
- j) In tutti i casi di cui alle precedenti lettere, in cui un Partecipante attivo sia indentificato come Aggiudicatario temporaneo di una o più aree per un turno (t), quest'ultimo non può revocare o modificare la propria Offerta con riferimento all'area/e interessata/e al turno successivo

(t+1), conseguentemente, l'area di cui questo risulta Aggiudicatario temporaneo è inclusa nel conteggio del numero massimo di aree disponibili per le quali può presentare un'Offerta al turno successivo (t+1).

- 18.10 In esito a ciascun turno di gara, ciascun Referente può visualizzare nella propria area riservata, con riferimento a ciascuna area:
- se non è presente alcuna Offerta;
 - se è presente un Aggiudicatario temporaneo, di cui il Portale non rivelerà l'identità;
 - il numero di Partecipanti attivi, di cui il Portale non rivelerà l'identità, nel caso in cui tale numero sia maggiore di tre;
 - se il numero di Partecipanti attivi è uguale o inferiore a tre, di cui il Portale non rivelerà né l'esatto numero né l'identità dei partecipanti.

Articolo 19

Conclusione dell'Asta

- 19.1 L'Asta si conclude simultaneamente per tutte le aree al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1. in ogni area vi è al massimo un Partecipante attivo;
2. si raggiunge il numero massimo di turni di gara di cui al comma 17.2;

Le Imprese ammesse potranno visualizzare l'informazione di chiusura dell'Asta direttamente sul Portale.

- 19.2 A conclusione dell'Asta per tutte le aree in cui sia stata presentata almeno un'Offerta valida, il servizio è assegnato provvisoriamente all'Aggiudicatario temporaneo identificato all'ultimo turno di gara sulla base del Prezzo corrente di tale turno ovvero del Prezzo intermedio.
- 19.3 La comunicazione alle Imprese ammesse dell'esito provvisorio della Procedura, contenente eventuali aree aggiudicate provvisoriamente e il relativo prezzo di aggiudicazione, è effettuata da AU, mediante una notifica ai Referenti inviata dal Portale tramite PEC, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'Asta ovvero entro il 19 settembre 2022.
- 19.4 Qualora alla conclusione dell'Asta, siano presenti due o più Partecipanti attivi con riferimento a una o più aree territoriali, ai fini dell'assegnazione provvisoria della/e area/e si ricorre ad estrazione a sorte con modalità telematica, di cui al comma 19.10. A tal fine, le aree territoriali interessate sono sottoposte a sorteggio in sequenza, iniziando da quella in cui siano presenti più Offerte e, in caso di aree con uguale numero di Offerte, in ordine crescente rispetto al numero identificativo dell'area territoriale. Il Partecipante attivo a cui sia stata assegnata un'area in occasione di un sorteggio è escluso dai sorteggi successivi. Qualora, in ragione di tale regola, un'area territoriale rimanga priva di partecipanti tra cui estrarre a sorte, sono ammessi al sorteggio tutti i partecipanti attivi presenti nell'area interessata alla conclusione dell'Asta.

- 19.5 Per le aree territoriali in relazione alle quali non sia stata presentata alcuna Offerta valida, secondo quanto riportato nell'articolo 6.2 lettera p) della Delibera, AU esegue, entro il giorno 19 settembre 2022, un'Asta di riparazione a turno unico a cui possono prendere parte tutte le Imprese ammesse alla Procedura. I dettagli dell'Asta di riparazione verranno comunicati, mediante un successivo Avviso d'Asta, a tutti i Referenti delle Imprese ammesse. Lo svolgimento dell'Asta di riparazione seguirà le modalità indicate di seguito:
- a) il Referente accede all'area riservata del Portale, con le proprie credenziali. Per l'accesso all'Asta di riparazione, il Portale richiede anche l'inserimento del PIN.
 - b) L'Offerta viene compilata dal Referente inserendo, con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intende partecipare, il valore del prezzo che intende offrire, espresso in centesimi di euro/POD/anno.
 - c) L'Offerta si intende irrevocabile e senza possibilità di modifica o rilancio.
 - d) L'Offerta il cui valore superi il tetto massimo di cui al successivo comma 19.6, definito per ciascuna area territoriale, non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui è stata presentata e l'Impresa che l'ha formulata è pertanto esclusa dalla Procedura.
- 19.6 In occasione dell'Asta di riparazione il tetto massimo è aumentato di una percentuale predefinita stabilita dall'Autorità, così come previsto dal comma 10.3 della Delibera.
- 19.7 In occasione dell'Asta di riparazione non trova applicazione il limite di cui al comma 18.7, per cui è possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali alla singola Impresa ammessa.
- 19.8 Nell'ambito dell'Asta di riparazione, le aree sono assegnate provvisoriamente alle Imprese ammesse sulla base della graduatoria delle Offerte valide pervenute secondo valori crescenti; in caso di condizione di parità tra le Offerte, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 19.10.
- 19.9 La comunicazione alle Imprese individuate provvisoriamente quali esercenti il servizio a tutele graduali, secondo il comma 19.5, è effettuata da AU mediante una notifica inviata dal Portale tramite PEC, al termine dell'Asta di riparazione ovvero entro il 19 settembre 2022.
- 19.10 In tutti casi in cui sia necessario procedere con estrazione a sorte, il Portale richiama una funzionalità del linguaggio di programmazione C#, basata su un algoritmo composto in due fasi:
- a) Ricezione della lista delle Imprese coinvolte nell'estrazione e mescolamento delle stesse, al fine di ottenere un ordinamento casuale delle Imprese.
 - b) Determinazione del vincitore estratto a partire dalla lista precedente ottenuta in ordinamento casuale. Il sorteggio che determina il vincitore estratto utilizza la funzionalità Next della System.Random del linguaggio C# di Microsoft.
- In ogni fase di sorteggio il programma salva in un log i dati dell'elaborazione, dettagliato di ogni dato che ha concorso alla designazione dell'assegnatario provvisorio.
- 19.11 Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia stata presentata o ammessa alcuna Offerta in base ai criteri di cui al presente Regolamento, neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al precedente comma 19.5, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4.19 del TIV.

- 19.12 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della garanzia a tutela dell'esercizio del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 22. In caso di mancato rilascio della garanzia si applica quanto disposto al comma 22.5.

Articolo 20

Esiti della Procedura

- 20.1 AU, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 22 con riferimento a ciascuna area territoriale, da parte delle Imprese provvisoriamente individuate ai sensi dell'articolo 19, dopo l'approvazione del suo legale rappresentante degli esiti della Procedura, procede all'assegnazione definitiva del servizio, comunicandolo alle Imprese interessate, mediante una notifica inviata tramite il Portale, entro il termine indicato dall'articolo 5.5 della Delibera, ovvero entro il 7 ottobre 2022.
- 20.2 AU, mette a disposizione di tutte le Imprese ammesse, così come riportato nell'articolo 10.2 della Delibera, attraverso il Portale, contestualmente alle comunicazioni degli esiti di cui al comma 20.3, il valore del tetto massimo definito dall'Autorità.
- 20.3 Entro il 7 ottobre 2022, AU pubblica sul proprio sito *internet*, per ciascuna area territoriale e per il Periodo di assegnazione del servizio, il nominativo dell'esercente le tutele graduali e il corrispondente valore del prezzo di aggiudicazione dell'area.
- 20.4 AU, dopo il termine di cui al precedente comma 20.3, comunica alla CSEA di svincolare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le garanzie prestate, ai sensi del comma 11.1, da parte delle Imprese non risultate aggiudicatarie.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 21

Obblighi degli esercenti le tutele graduali e decadenza dall'incarico

- 21.1 In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti il servizio a tutele graduali comunicano ad AU, entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo al termine di cui all'articolo 20.3, ovvero entro il 10 ottobre 2022, mediante l'invio di una PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 10.1, lettere e), g), h), i), j).
- 21.2 Gli esercenti si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 21.1 per tutto il Periodo di assegnazione del servizio.

- 21.3 Ai sensi dell'articolo 42.4 del TIV, i nuovi esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via PEC all'indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui ai commi 42.2 e 42.3 del TIV, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto e al contratto di dispacciamento.
- 21.4 Gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 9 della Delibera, pena la decadenza dell'incarico.
- 21.5 Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, AU interpella tramite PEC, entro 3 (tre) giorni dall'accertamento dell'Autorità di cui all'articolo 9.9 della Delibera, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno, mediante un'Asta indetta da AU, il quinto giorno dall'accertamento dell'Autorità di cui all'articolo 9.9 della Delibera. In caso di Offerte di pari valore, si procede ad estrazione a sorte secondo quanto stabilito al comma 19.10.
- 21.6 Nelle ipotesi previste dal comma 22.5, AU interpella tramite PEC, entro 1 (uno) giorno dal termine di cui al comma 22.1, tutte le Imprese ammesse che nel corso della Procedura hanno presentato un'Offerta, per verificare la loro disponibilità a subentrare nell'area territoriale rimasta priva dell'esercente. L'area territoriale sarà assegnata all'Impresa che offre il prezzo di valore più basso espresso in centesimi di euro/POD/anno, mediante un'Asta indetta da AU entro 2 (due) giorni dal termine di cui al comma 22.1, ovvero entro il 07 ottobre 2022.
- 21.7 Qualora, in esito alle procedure di cui ai commi 21.5 e 21.6, non venga individuato un nuovo esercente il servizio a tutele graduali per le microimprese per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.19 del TIV.
- 21.8 Nei casi di cui a precedenti commi 21.5 e 21.6, il nuovo esercente il servizio a tutele graduali per le microimprese individuato provvisoriamente deve costituire in favore di CSEA la garanzia di cui all'articolo 22, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione di individuazione provvisoria.
- 21.9 L'esercente decaduto dal suo incarico non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele graduali per le microimprese per il Periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso. Inoltre, è tenuto altresì a versare alla CSEA, a titolo di penalità per gli oneri causati al sistema, un importo in euro calcolato come il prodotto tra il numero di punti di prelievo dell'area al momento del subentro da parte del nuovo operatore e la differenza in valore assoluto tra il prezzo di aggiudicazione dell'area in cui sia decaduto l'esercente e il prezzo offerto dall'operatore che gli subentra nell'area interessata, identificato con i criteri di cui al comma 21.5. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative del presente comma anche con riferimento alla destinazione delle somme versate a titolo di penalità.

Articolo 22

Garanzia per l'esercizio del servizio a tutele graduali

- 22.1 Ai sensi dell'articolo 8.2 della Delibera, gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese individuati provvisoriamente devono costituire in favore di CSEA, entro le ore 16:00 del dodicesimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria di cui all'articolo 19, ovvero entro il 5 ottobre 2022, una garanzia a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele graduali per le microimprese in difformità delle disposizioni previste, pari a 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) euro per ogni area territoriale per la quale risultino assegnatari.
- 22.2 La garanzia di cui al comma 22.1, redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento e avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente Procedura (marzo 2027), deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Best.
- 22.3 Tale garanzia deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 22.1, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Garanzia rilasciata a copertura dell'assolvimento del servizio a tutele graduali per le microimprese per il periodo 2023/2026", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it.
- 22.4 La garanzia di cui al comma 22.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 22.5 In mancanza di rilascio della garanzia di cui al comma 22.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore:
- a) il soggetto che non ha rilasciato la garanzia o ha rilasciato la garanzia per un importo inferiore viene escluso dalla Procedura e si applicano le disposizioni di cui al comma 21.6;
 - b) la garanzia di cui al comma 11.1 viene escussa.
- 22.6 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 22.1 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto, nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9 della Delibera.
- 22.7 In caso di mancato assolvimento del servizio a tutele graduali per le microimprese o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la CSEA escute la garanzia.

- 22.8 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l' esercente è tenuto ad integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'Allegato 4, senza soluzione di continuità con la precedente.

Articolo 23

Condizioni di emergenza

- 23.1 Si considerano condizioni di emergenza i casi in cui AU non sia in grado di ricevere le Offerte inviate dalle Imprese attraverso le modalità di cui al precedente articolo 20, a causa di malfunzionamenti nel Sistema di AU stesso.
- 23.2 Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 23.1, AU comunica alle Imprese l'insorgere della condizione di emergenza. In tal caso AU può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente un'Asta.
- 23.3 Qualora si verificano le suddette condizioni di emergenza, AU non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dalle Imprese.

Articolo 24

Modifiche del Regolamento

- 24.1 AU si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In caso di modifica la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata sul Portale e contestualmente verrà inviata una comunicazione via e-mail ai Referenti.

Articolo 25

Violazioni del Regolamento

- 25.1 Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione;
 - il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del Sistema di AU;
 - tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio dell'Offerta;
 - ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente articolo 3.3.
- 25.2 AU verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare funzionamento del Portale secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra le Imprese. A tal fine, AU può richiedere all'Impresa ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul Portale.

Articolo 26

Responsabilità per danni

- 26.1 AU non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti dal Sistema.

- 26.2 L'Impresa e le persone da essa designate manlevano AU da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso e del PIN, impegnandosi a risarcire AU dei danni di qualsiasi natura che dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
- 26.3 L'Impresa e le persone da essa designate sono responsabili dei danni che possano derivare ad AU, per fatto imputabile a terzi, di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

- 27.1 Le Parti si impegnano al rispetto del trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali n. 2016/679 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 28

Foro competente

- 28.1 Per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento o comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 29

Legge applicabile

- 29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della legge italiana vigente in materia.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della richiesta di abilitazione al Portale
Allegato 2	modulo per la presentazione della domanda di ammissione alla Procedura
Allegato 3	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla Procedura
Allegato 4	modulo per la garanzia per lo svolgimento del servizio a tutele gradualì
Allegato 5	modulo per la comunicazione dall'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario
Allegato 6	modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione della rappresentanza legale
Allegato 7	modulo di dichiarazione sostitutiva dei gruppi societari

Roma, 30 maggio 2022